



Comune di Avellino

ORDINANZA N. 521 del 15-11-2018

IL SINDACO

PREMESSO

- che la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21/05/2008, relativa alla qualità dell'aria e per un'aria più pulita in Europa, ha inteso promuovere, nelle politiche dell'Unione, l'integrazione di un livello più elevato di tutela dell'ambiente e di qualità dell'aria e, nella prospettiva temporale di alcuni anni, sostituire i precedenti atti comunitari in materia facendo comunque salvi gli obblighi degli Stati membri, derivanti dall'applicazione delle direttive in corso di operatività;
- che il d.lgs n. 155/2010 di recepimento della direttiva 2008/50/CE ha istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, affidando le relative competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province autonome ed agli Enti locali, con l'obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente;
- che lo stesso d.lgs n. 155/2010 stabilisce, tra l'altro, relativamente a determinati inquinanti, i valori limite, le soglie d'allarme, il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo, oltre che il termine entro il quale i valori limite devono essere raggiunti;
- che ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 155/2010, se in una zona viene registrato il superamento dei valori limiti previsti dalla normativa vigente le Regioni provvedono ad adottare un piano teso ad agire sulle principali sorgenti di emissione secondo quanto disposto dai successivi artt. 10 ed 11 dello stesso Decreto;
- che la Regione Campania, con delibera di Giunta regionale n. 167 del 14/02/2006, ha adottato il «Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria», approvato, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 27/06/2007 e pubblicato, in via definitiva, sul B.U.R.C., numero speciale, del 5/10/2007;
- che in seguito, nelle more di un necessario aggiornamento, il Piano di risanamento della qualità dell'aria veniva integrato con deliberazione di Giunta regionale n. 811 del 27/12/2012 e con deliberazione di Giunta regionale n. 683 del 23/12/2014.
- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 683 del 23/12/2014 veniva approvato il progetto di adeguamento della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria della regione Campania. In particolare, per la città di Avellino veniva soppressa la stazione di AV42, sita in via Colombo, in quanto ubicata a meno di 25 m da un grande incrocio per il quale era stata riconfigurata la viabilità con una rotatoria che aveva avvicinato i flussi di traffico al punto di prelievo dell'aria ambiente, ed istituita la nuova stazione ubicata presso la scuola Dante Alighieri di via Piave.

CONSIDERATO

- che con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 04/02/2014, veniva approvato il «Piano di azione per il contenimento dell'inquinamento atmosferico del Comune di Avellino», nell'ambito del quale veniva previsto un complesso di possibili azioni da attuare a seguito del registrarsi di superamenti degli inquinanti;
- che in data 10/11/2017, presso la sala stampa di Palazzo di Città, sono stati convocati i 12 Comuni ubicati nelle immediate vicinanze del Capoluogo e tutti gli Enti interessati e/o competenti sulla questione (Provincia, Regione, ARPAC ed ASL), al fine di concordare determinazioni immediate e congiunte relativamente alla condizione di criticità della qualità dell'aria dell'agglomerato urbano di Avellino;

- che in data 26/01/2018 i Comuni limitrofi sono stati riconvocati per la sottoscrizione dell'Accordo come modificato in seguito alle osservazioni proposte nell'incontro del 10/11/2017;
- che l'Accordo per l'adozione di azioni congiunte volte al miglioramento della qualità dell'aria nei comuni ricadenti nell'area urbana di Avellino, in data 26/01/2018 veniva sottoscritto dai sindaci dei Comuni di Avellino, Atripalda, Ospedaletto D'Alpinolo, Manocalzati, Montefredane e Capriglia Irpina;
- che il suddetto Accordo prevede, in seguito al superamento dei livelli consentiti per il PM10, l'attivazione di specifiche iniziative volte al miglioramento della qualità dell'aria.

PRESO ATTO

- che secondo criteri adottati a livello UE, per gli indicatori relativi al particolato atmosferico (PM10 e PM2.5) e al biossido di azoto (NO2) sono utilizzati i valori di concentrazione media annua rilevati in stazioni di fondo urbano o in stazioni ritenute comunque rappresentative dei livelli medi di esposizione della popolazione;
- che la situazione dell'inquinamento atmosferico, registrata dal sistema di rilevamento della qualità dell'aria gestito dall'ARPAC sul territorio urbano, presenta particolare criticità proprio per quanto attiene allo sfioramento delle concentrazioni medie giornaliere di PM10 rispetto ai limiti previsti dalla normativa vigente;
- che la particolare collocazione geografica della città, ubicata in una valle a quota modesta e circondata da colline, comporta frequenti ed intensi periodi di stagnazione atmosferica, con scarso rimescolamento verticale, cui si accompagnano fenomeni di inquinamento atmosferico piuttosto intensi e prolungati;
- che dal prospetto di sintesi della qualità dell'aria per la Zona Costiero – Collinare, emesso dalla Rete Regionale di ARPA Campania, si rileva che alla data del 13/11/2018 sono stati registrati, dalla centralina sita in via Piave - Scuola Alighieri, n. 35 superamenti del valore limite giornaliero di PM10 ($50 \mu\text{g}/\text{m}^3$),
- che è necessario assumere nell'immediatezza iniziative volte al contenimento dell'inquinamento dell'aria.

ASSUNTO

- che, come evidenziato da studi riportati in letteratura scientifica, i danni provocati alla salute dalla esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili (PM10) sono attribuibili all'elevata eterogeneità chimica di tali sostanze e manifestano effetti sulla salute sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;
- che i limiti proposti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), quali valori di riferimento per la protezione della salute umana, per il PM10 pari a $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$, sono molto inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente e larga parte della popolazione urbana è tuttora esposta a livelli superiori a tali valori;
- che il particolato PM10 e PM2,5, così come l'inquinamento atmosferico in generale, è stato ufficialmente inserito dalla IARC (International Agency for Research on Cancer) nei composti cancerogeni (Gruppo 1) per gli essere umani;
- che il particolato PM10 risulta essere l'effetto del combinato di un complesso di fonti emissive: traffico veicolare pubblico/privato, riscaldamento degli edifici, combustione delle biomasse per il riscaldamento domestico, abbruciamenti di biomasse in agricoltura, emissioni provenienti dal ciclo industriale, ecc.;
- che con Ordinanza Sindacale n. 456 del 11/10/2018, al fine pervenire ad un miglioramento della qualità dell'aria, veniva disposto il divieto di bruciatura materiali di qualsiasi tipologia o natura;
- che ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 155/2010, comma 3, per motivi connessi all'inquinamento atmosferico il Sindaco può emanare le ordinanze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 30/04/1992, n. 285, volte alla limitazione della circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli;
- che, quindi, si ritiene necessaria l'adozione di adeguati provvedimenti sia per la tutela dell'ambiente sia, in modo particolare, per la tutela della salute della cittadinanza (specie dei soggetti maggiormente a rischio, quali bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici e, più in generale, soggetti con

patologie respiratorie nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni), la cui competenza spetta al Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale;

- che le disposizioni del Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale, laddove impartite alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica hanno finalità anche preventive;
- che l'Amministrazione comunale di Avellino con questo provvedimento Sindacale intende attuare "l'Accordo per l'adozione di azioni congiunte volte al miglioramento della qualità dell'aria nei comuni ricadenti nell'area urbana di Avellino" sottoscritto in data 26/01/2018.

VISTO

- le risultanze della Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti alla prima cintura urbana del 10/11/2017, convocata con nota prot. 83884 del 31/10/2017;
- l'Accordo per l'adozione di azioni congiunte volte al miglioramento della qualità dell'aria nei comuni ricadenti nell'area urbana di Avellino, sottoscritto in data 26/01/2018;
- i pareri favorevoli espressi dal Dirigente dell'Ufficio Traffico e Mobilità, dal Dirigente del Settore Ambiente e dal Comandante di Polizia Municipale;
- gli articoli 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con d.lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii. con i quali si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di sospendere temporaneamente la circolazione veicolare sulle strade comunali;
- il d.lgs. 13/08/2010, n. 155;
- il d.P.R. n. 74 del 16/04/2013;
- l'art. 54, comma 1, del d.lgs. 18/08/2000 n. 267.

ORDINA

1) la limitazione alla circolazione dei veicoli, di seguito indicati, fino alla fine dell'anno solare:

Tipo di Veicolo	Categoria	Orario	Aree
Tutti gli autoveicoli e motoveicoli ad esclusione di quelli per servizio pubblico, interventi di emergenza, dei residenti e dei veicoli ad alimentazione ibrida (metano, gpl) ed elettrici	Diesel: Euro 0 - 1 - 2 - 3 - 4 Benzina: Euro 0 - 1 - 2 - 3	8.00 - 14.00 15.00 - 20.00	Aree urbanizzate dell'intero territorio comunale

La suddetta limitazione della circolazione riguarda il territorio comunale ad esclusione delle strade di seguito indicate: il tratto dell'Autostrada A16, la Strada Statale 7bis, Via Don Giovanni Festa e Strada Comunale Cappuccini (Bonatti), la SP 165, Via Pianodardine, Via Francesco Tedesco sino all'altezza dell'incrocio semaforico con Via Fratelli Troncone, Viale Italia fino alla rotatoria, il tratto di SP 70 tra le due rotatorie, Via Perrottelli, Via Raffaele Aversa, Via Morelli e Silvati e via Antonio Annarumma.

Dalla limitazione alla circolazione, di cui al presente punto, sono esclusi:

- i veicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- i veicoli funzionanti a metano o GPL;
- gli autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada.

Sono esentati dal suindicato divieto di circolazione i veicoli di proprietà dei residenti o di proprietari/affittuari di box/garages ricadenti nell'area interdetta, ai quali è consentito di raggiungere o lasciare le proprie abitazioni, utilizzando il tragitto più breve, i veicoli al servizio di persone con impedita o limitata capacità motoria muniti di "contrassegno speciale" con a bordo il titolare dell'autorizzazione, i taxi in servizio, i veicoli N.C.C., i



veicoli delle Forze di Polizia e di Polizia Municipale in servizio di pattuglia, quelli impiegati in interventi di soccorso, di emergenza, per pronti interventi, i veicoli al servizio dei medici e dei veterinari in visita domiciliare urgente, nonché gli altri veicoli autorizzati dal Comando di Polizia locale con provvedimento motivato, da cui ne risulti la effettiva necessità.

2) il divieto di mantenere acceso il motore, in fase di stazionamento, fino a fine anno:

- per gli autobus nella fase di stazionamento, anche al capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. L'accensione degli stessi dovrà essere limitata esclusivamente alla fase immediatamente propedeutica alla partenza quantificando tale tempo in cinque minuti prima dell'orario di partenza dei singoli autobus;
- per non più di tre minuti per tutti gli altri autoveicoli in sosta e dei veicoli merci anche durante le fasi di carico e scarico;

3) la riduzione di quattro ore della durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sino a fine anno, che, pertanto, non potrà superare le 8 (otto) ore giornaliere

Il predetto divieto non opera per gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per edifici adibiti a scuole materne o asili nido e per edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

4) Limite della temperatura media di 19°C con tolleranza di 2°C per le abitazioni e spazi ed esercizi commerciali.

5) Divieto di utilizzo dei camini aperti.

6) Divieto di utilizzo dei camini chiusi e stufe se il rendimento è inferiore al 63%, di impianti di biomassa con classe ambientale inferiore a 3 stelle.

7) Obbligo di chiusura delle porte degli esercizi pubblici e dei locali in cui si esercitano attività commerciali e/o produttive, al fine di evitare dispersioni termiche.

DISPONE

- che il Corpo di Polizia Locale effettui un serrato controllo relativamente alla bruciatura di biomasse, di vegetali e loro residui o di altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, giardini, parchi pubblici e privati;
- che l'Azienda Città Servizi, società municipalizzata completamente partecipata dal Comune, l'Ufficio Traffico e Mobilità, l'Ufficio Lavori Pubblici, l'Ufficio Ambiente ed il Comando Polizia locale, ognuno per la parte di propria competenza, provvederanno a dare esecuzione alla presente ordinanza;
- che siano incaricati di far osservare il disposto della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di tutte le forze di Polizia, nonché gli altri soggetti di cui all'art. 12 del d.lgs. 30/04/1992 n. 285, che provvederanno ad organizzare i necessari servizi di controllo a campione, anche coordinandosi all'uopo;
- che l'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza con riferimento al divieto di circolazione sia punita ai sensi dell'art. 7, comma 13-bis, del vigente Codice della Strada d.lgs. 30/04/1992 n. 285, introdotto dall'art. 2 della legge 29/07/2010, n. 120, mediante il pagamento di una somma da €

163 ad € 658 e, che nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, sia applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione 11, del titolo VI del Codice della Strada;

- che l'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza con riferimento al divieto di mantenere acceso il motore in sosta sia punita ai sensi dell'art. 157, comma 7-bis, del vigente Codice della Strada d.lgs. 30/04/1992 n. 285, introdotto dalla legge 29/07/2010, n. 120, mediante il pagamento di una somma da € 216 ad € 432;
- che il presente provvedimento venga reso noto attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Avellino, nonché attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa e radio-televisiva;
- che la presente Ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Avellino, alla Provincia di Avellino, alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale dei Carabinieri Forestali, al Comando di Polizia Locale, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, all'ARPAC, all'ASL di Avellino, all'A.C.S. s.r.l. e ad ogni altro soggetto competente.

AVVERTE

- che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del d.lgs. 2/07/2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione staccata di Salerno entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del d.lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con d.P.R. n. 495/1992.



IL SINDACO
dott. Vincenzo Ciampi

